

COLLEGIO DI ROMA

composto dai signori:

(RM) SIRENA	Presidente
(RM) MARINARO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) DEPLANO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(RM) BONACCORSI DI PATTI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(RM) FULCHERI	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - MARCO MARINARO

Seduta del 07/11/2024

FATTO

La parte ricorrente espone quanto segue:

in data 23.11.2018 stipulava un contratto di prestito contro cessione del quinto dello stipendio con l'odierna resistente, per un montante lordo di € 32.280,00, da restituire mediante n. 120 rate mensili di € 269,00 ciascuna;
nel mese di febbraio 2023, in corrispondenza della rata n. 50 su 120, estingueva anticipatamente il finanziamento;
esperiva invano reclamo in data 19.1.2024 richiedendo il rimborso della somma di € 1.594,26.

L'intermediario resistente produce le controdeduzioni, affermando ed eccependo quanto segue:

- le spese di istruttoria non fanno parte del costo totale del credito e, dunque, non sono né costo recurring né up front, ossia non rientrano tra i costi che l'art. 125 sexies del TUB (2010-2021) indica come rimborsabili, in quanto attengono al momento genetico della formazione del rapporto, non essendo prevista alcuna attività successiva alla formazione del contratto; trattasi, in buona sintesi, di costo remunerativo di attività propedeutiche alla stipula del contratto di finanziamento e non all'esecuzione dello stesso, funzionali a valutare il merito creditizio del cliente e la sussistenza dei requisiti minimi richiesti dalla legge primaria e secondaria ai fini dell'eventuale concessione del credito;

- quanto agli oneri di distribuzione, parte ricorrente ha deciso discrezionalmente e autonomamente di rivolgersi ad un intermediario del credito al fine di ottenere consulenza per le attività di ricerca di un finanziamento adeguato alle proprie esigenze. A fronte della prestazione ricevuta corrispondeva la provvigione all'intermediario, in un'unica soluzione, mediante trattenuta sul capitale netto mutuato dall'intermediario; tale provvigione, trattenuta dall'intermediario è stata, quindi, direttamente ed integralmente versata dalla medesima all'intermediario del credito, così come comprovato dalle fatture prodotte in uno alla presente memoria;
 - lo schema tariffario del contratto è stato adottato in coerenza con quanto specificamente fissato anche dall'art. 6-bis, comma 3, lett. b), del D.P.R. 180/50 di cui all'aggiornamento all'atto pubblicato il 02/10/2012 attualmente in vigore;
 - le domande ex adverso formulate appaiono infondate e sono, quindi, da respingere anche in ragione dell'ormai intervenuto superamento della sentenza Lexitor ad opera della successiva sentenza della Corte di Giustizia Europea, la n. 555 del 9 febbraio 2023, causa C-555-21 UniCredit Bank Austria, avente ad oggetto il regime di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori di cui alla Direttiva 2014/17/UE: il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito comprende solo gli interessi e le spese in funzione della durata del credito e non anche "tutti i costi" come invece affermato nella precedente Sentenza Lexitor del settembre 2019 in tema di rimborso anticipato nel credito ai consumatori;
 - in linea con tale quadro interpretativo non mancano pronunce della magistratura ordinaria, con le quali sono state respinte le richieste restitutorie per il rateo dei c.d. costi up front;
 - quanto alla domanda avversaria volta ad ottenere il rimborso della penale di estinzione anticipata, si rappresenta che la stessa non merita accoglimento poiché l'applicazione della penale in questione risulta pienamente conforme alle previsioni contrattuali e più segnatamente all'art. 125 sexies – D.Lgs. n. 385/1993.
- Chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

1. Il rimborso anticipato del finanziamento che costituisce oggetto del presente giudizio è disciplinato dall'art. 125-sexies t.u.b., il quale è stato emanato in attuazione dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio.
2. La sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea, Prima Sezione, 11 settembre 2019, pronunciata nella causa C-383/18, ha stabilito che: «*L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore*».
3. Secondo quanto è stato chiarito dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella decisione n. 26525 del 2019, il principio di diritto enunciato dalla suddetta sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea è direttamente e immediatamente applicabile non solo ai contratti stipulati posteriormente, ma anche a quelli stipulati anteriormente alla sua pubblicazione.

4. Tuttavia, l'art. 125-sexies t.u.b. è stato sostituito dall'art. 11-octies, 1° comma, del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 luglio 2021, n. 106, il quale è entrato in vigore il 26 maggio 2021.
5. Per i contratti sottoscritti anteriormente a tale data, l'art. 11-octies, 2° comma, del suddetto decreto-legge, così come convertito in legge, ha dettato apposite disposizioni di diritto intertemporale, le quali, per quanto qui rileva, sono state dichiarate costituzionalmente illegittime dalla sentenza della Corte costituzionale n. 263 del 22 dicembre 2023.
6. Mediante l'art. 27, 1° comma, del decreto-legge 10 agosto 2023, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 ottobre 2023, n. 136, i periodi secondo e seguenti della disposizione legislazione di cui alla premessa precedente sono stati sostituiti dal seguente: *«Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125-sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
7. Poiché il contratto che costituisce oggetto del presente giudizio è stato stipulato anteriormente al 25 luglio 2021 (ossia, la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto-legge n. 73 del 2021), questo Collegio ritiene che, in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, al suo rimborso anticipato continui ad applicarsi il previgente art. 125-sexies t.u.b., così come interpretato dal Collegio di coordinamento di questo Arbitro nella suddetta decisione n. 26525 del 2019. Resta peraltro fermo che, sempre in virtù della disposizione legislativa di cui alla premessa precedente, *«non sono comunque soggette a riduzione le imposte»*.
8. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *up-front*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che le parti del contratto di finanziamento possano declinarlo «in modo differenziato rispetto ai costi *recurring*, sempre che il criterio prescelto [...] sia agevolmente comprensibile e quantificabile dal consumatore e risponda sempre a un principio di (relativa) proporzionalità».
9. In mancanza di una clausola contrattuale del genere, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha affermato che i costi *up-front* devono essere ridotti sulla base di una *«integrazione "giudiziale" secondo equità (art. 1374 c.c.)»* del contratto, precisando che *«ogni valutazione al riguardo spetterà ai collegi territoriali, tenendo conto della particolarità della fattispecie»*.
10. In ogni caso, la suddetta decisione del Collegio di coordinamento ha ritenuto che *«il criterio preferibile per quantificare la quota di costi up-front ripetibile sia analogo a quello che le parti hanno previsto per il conteggio degli interessi corrispettivi»*.
11. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, nelle loro decisioni, gli altri Collegi hanno fatto senz'altro applicazione del criterio di riduzione dei costi *up-front* ritenuto preferibile dalla suddetta pronuncia del Collegio di coordinamento. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.
12. Sempre a partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, anche il compenso per l'attività di intermediazione nel credito, in quanto costo *up-front*, deve essere assoggettato alla riduzione equitativa di cui si è detto, sebbene

l'intermediario abbia depositato la fattura (o altra evidenza documentale) che comprovi di aver effettuato tale pagamento a un mediatore creditizio, agente, ovvero intermediario ex art. 106 t.u.b. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo Collegio ha pertanto deciso di adottare il medesimo criterio, mutando il proprio precedente orientamento.

13. Per quanto riguarda le imposte, si deve rilevare che, come si è già detto, il novellato art. 11-*octies*, 2° comma, del decreto-legge n. 73 del 2021, così come convertito in legge, ha espressamente stabilito che esse «*non sono soggette a riduzione*».

14. Per quanto riguarda il criterio di rimborso dei costi *recurring*, la decisione n. 26525 del 2019 del Collegio di coordinamento di questo Arbitro ha ritenuto che non sussistesse «*alcuna ragione per discostarsi dai consolidati orientamenti giurisprudenziali dell'Arbitro bancario per quanto attiene ai costi ricorrenti e agli oneri assicurativi*».

15. A partire dalle decisioni nn. 6971, 6983, 7275 e 7740, assunte nella riunione del 26 marzo 2020, questo Collegio ha preso atto che, secondo quanto deciso dagli altri Collegi, si devono ritenere valide, anche dopo la sentenza della Corte di giustizia di cui si è detto, le clausole contrattuali che disapplicano il criterio di competenza economica (c.d. *pro rata temporis*) e prevedono un diverso criterio di rimborso dei costi *recurring*. Per salvaguardare l'uniformità delle decisioni prese da dall'Arbitro Bancario Finanziario, questo collegio territoriale ha pertanto adottato il medesimo principio di diritto, mutando il proprio precedente orientamento.

16. Sulla base di tali premesse si possono enunciare le seguenti massime:

a) ai sensi dell'art. 125 *sexies* t.u.b., il consumatore ha diritto alla riduzione non soltanto delle componenti *recurring* del costo totale del credito, ma anche di quelle *up-front* (ivi compreso il compenso per l'attività di intermediazione creditizia, ma escluse le imposte);

b) sia per quanto riguarda i costi *recurring*, che per quelli *up-front*, il criterio di quantificazione del conseguente rimborso può essere determinato da un'apposita clausola contrattuale, purché esso sia agevolmente comprensibile al consumatore e risponda a un principio di (relativa) proporzionalità;

c) in mancanza di tale clausola contrattuale, i costi *up-front* devono essere ridotti secondo il criterio del costo ammortizzato, determinato in base alla curva degli interessi; i costi *recurring* devono essere ridotti secondo il criterio di competenza economica (*pro rata temporis*).

17.- Alla luce di quanto sopra, la somma che l'intermediario deve ulteriormente corrispondere, al netto di quanto già riconosciuto e nei limiti in cui non vi abbia già provveduto, deve essere determinata come di seguito:



durata del finanziamento	▶	120
rate scadute	▶	50
rate residue		70

TAN	▶	4,60%
-----	---	-------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	58,33%
- in proporzione alla quota interessi	36,34%

n/c	▼	restituzioni				rimborsi ▼	tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale		
○	spese di istruttoria (up front)	€ 500,00	€ 291,67 ○	€ 181,72 ☉	○		€ 181,72
○	oneri di distribuzione (up front)	€ 2.233,00	€ 1.302,58 ○	€ 811,58 ☉	○		€ 811,58
○	commissioni di gestione (recurring)	€ 3.285,64	€ 1.916,62 ☉	€ 1.194,15 ○	○	€ 1.916,62	€ 0,00
○			€ 0,00 ○	€ 0,00 ○	○		€ 0,00
	rimborsi senza imputazione						€ 0,00

tot rimborsi ancora dovuti	€ 993,30
interessi legali	si

La somma dovuta ammonta quindi a € 993,30.

Il risultato non coincide con quanto richiesto dal ricorrente (€ 1.594.26), poiché egli utilizza il criterio proporzionale lineare per tutti gli oneri.

18.- Al fine di distinguere tra costi recurring e up-front, si fa riferimento alle indicazioni contenute nella decisione n. 20416 del 17.11.2020 di questo Collegio che, prendendo in considerazione la medesima fattispecie contrattuale oggetto del presente ricorso, ha così ritenuto up front sia le spese di istruttoria che gli oneri di distribuzione. Ha ritenuto recurring la commissione di gestione.

19.- Si precisa che, ai sensi delle *Disposizioni sui sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari*, gli importi indicati nel dispositivo della presente decisione sono arrotondati all'unità di Euro (per eccesso se la prima cifra dopo la virgola è uguale o superiore a 5; per difetto, se la prima cifra dopo la virgola è inferiore a 5).

20.- All'accoglimento del ricorso nei termini sopra indicati consegue la corresponsione degli interessi dalla data della richiesta al saldo.

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente l'importo di euro 993,00 con interessi legali dalla richiesta al saldo. Respinge nel resto.

Dispone, inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di Euro 200,00 (duecento/00) quale contributo alle spese della procedura e alla parte ricorrente quella di Euro 20,00 (venti/00) quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

PIETRO SIRENA